

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

(142^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi » (849) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2642, 2643, 2644
CONTI 2644
FORTUNATI 2644
SALARI, *relatore* 2642, 2644
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2644

« Sostituzione delle tabelle A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (2044) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2645, 2652
SALERNI, *f.f. relatore* 2651

« Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni » (2155) (D'ini-

ziativa del senatore Angelilli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* Pag. 2659, 2662, 2663
2664, 2665, 2666, 2667, 2668
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2666
ANGELILLI 2660, 2661, 2667, 2668
ARTOM 2661, 2662, 2664
BERTOLI 2661, 2662, 2663, 2667
DE LUCA 2664, 2665
FORTUNATI 2665
SALERNI 2662

« Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 » (2166) (D'iniziativa dei senatori Gaiani e Gianquinto); « Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966 » (2222) (D'iniziativa del senatore Guarnieri) (Discussione ed approvazione in un testo unificato) (1):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 2652, 2654, 2656
2657, 2658
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2653, 2656

(1) Il testo unificato del disegno di legge ha assunto il seguente titolo: « Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

| | |
|---------------------|------------------------|
| ANGELILLI | Pag. 2656 |
| FORTUNATI | 2655, 2658 |
| GAIANI | 2654, 2656, 2657, 2658 |
| SALERNI | 2656 |

« Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189) (D'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|------------|
| PRESIDENTE | 2668, 2669 |
| AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro | 2669 |
| PELLEGRINO, f.f. relatore | 2668, 2669 |
| SALERNI | 2669 |

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerno e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bertone è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Gaiani.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Valsecchi Athos e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi » (849)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 del regio de-

creto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, numero 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, è modificato come segue:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali o per l'esportazione, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

Nel caso in cui il terreno sul quale sia stato prodotto il tabacco venga condotto a mezzadria, l'intesa diretta fra il coltivatore ed il concessionario sul prezzo da attribuire al prodotto non è valida se non concorre anche il consenso del mezzadro.

Qualora il proprietario del fondo risulti essere titolare od associato in qualsiasi forma alla concessione che ritira il prodotto e non sia stata raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto stesso, la designazione del perito di fiducia per conto della coltivazione spetta al mezzadro ».

SALARÌ, relatore. Questo modestissimo provvedimento, che qui giace dal 9 novembre 1964, e, quindi, si è ben maturato, si propone di disciplinare con maggior aderenza alle situazioni di fatto le vertenze che possono insorgere all'atto della consegna dei tabacchi, da parte dei concessionari, ai magazzini del Monopolio. Le modifiche riguardano solo il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novem-

bre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342. Anzi, più che di modifiche, si tratta di aggiunte, in numero di due, mentre la modifica è una sola e concerne l'inserimento nel primo comma delle parole « o per l'esportazione ». La giustificazione è da ricercarsi nel fatto che tale terminologia ricorreva già nella legge del 1933, mentre era stata omessa in quella del 1961. Quindi, praticamente, il disegno di legge si propone di chiarire meglio la portata del primo comma dell'articolo sopra citato, che, peraltro, non ha dato luogo, credo, a divergenze. Io mi permetterei di suggerire una lieve modifica alla modifica, per un fine, diciamo così, di chiarezza formale. « L'apprezzamento dei tabacchi secchi — dice il testo modificato che viene proposto — allo stato sciolto, consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali o per la esportazione ». A me pare che sarebbe meglio dire « ai concessionari speciali od a quelli per l'esportazione ». Non so se il rappresentante del Governo sia dello stesso parere: a me sembra una dizione più chiara; ad ogni modo non intendo farne una questione.

Questa è la modifica. Ci sono poi due aggiunte al già citato articolo 4, corrispondenti ad altrettanti capoversi. Ho già detto che il disegno di legge in esame si propone di disciplinare con miglior aderenza alle situazioni di fatto le vertenze che possono insorgere. Finora la disciplina giuridica in materia riguardava sempre e solamente una fattispecie: il coltivatore che consegna il tabacco. Invece, data la figura generica del coltivatore, possono, in realtà, concretizzarsi diverse situazioni. Può essere il coltivatore diretto, il proprietario di un'azienda condotta direttamente che consegna il tabacco: e allora di fronte al Monopolio c'è questo titolare di azienda, unico e solo, e non possono insorgere controversie. Può accadere, però, che il coltivatore sia un proprietario di terreno condotto, per esempio, a mezzadria. Allora, vicino al coltivatore proprietario, c'è la figura del mezzadro. Oppure, altra fattispecie, il pro-

prietario del terreno può essere anche titolare della concessione (in Umbria, infatti, ci sono dei Consorzi costituiti da proprietari); in questa ipotesi, esso è proprietario del terreno, del tabacco e del Consorzio al quale il tabacco vien consegnato. Quindi, il proprietario-coltivatore viene a riunire in sé molte figure: titolare della concessione e proprietario del tabacco. In questo caso il colono si può trovare al di fuori di ogni legittima e possibile tutela, perchè è il proprietario che fa il prezzo a sé stesso. Questo è il motivo che sta alla base dei due capoversi che vengono aggiunti.

Da un punto di vista sostanziale, non ho nulla da obiettare. Da un punto di vista formale, ritengo che, in realtà, la legge ha finora sempre recepito solo alcuni principi generali di diritto, nel senso che in materia fiscale la legge si limita a far proprie certe figure giuridiche. In questo caso, quali sono le fonti alle quali si è sempre riferito il testo della legge fiscale? Il Codice civile, i patti di mezzadria, le leggi che regolano i rapporti tra concedenti e mezzadri. Indubbiamente, adesso si viene a modificare la disciplina vigente nel campo della mezzadria, in cui sia il Codice civile sia i patti di mezzadria sia l'ultima legge che abbiamo varato in materia fiscale stabiliscono quali sono i diritti del concedente e quali i poteri del mezzadro. Quindi, obiettivamente, devo richiamare l'attenzione della Commissione su questo aspetto di sistematica giuridica: che con un provvedimento di natura, non dico nemmeno fiscale, ma del tutto particolare, avente per scopo di regolare certi rapporti, si finisce per incidere direttamente su alcuni criteri che ormai appartengono al nostro sistema giuridico. Questa è l'unica osservazione che, da un punto di vista formale, mi permetto di fare.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore che, nella sostanza, ha espresso parere favorevole, anche se accompagnato da considerazioni riguardanti una certa sistematica legislativa.

SALARI, *relatore*. Comunque, posso assicurare che il disegno di legge deriva da alcune proposte fatte proprio dalle organizzazioni sindacali della provincia di Perugia.

CONTI. Esatto il richiamo fatto dal senatore Salari, che, trattandosi di materia fiscale, in realtà dobbiamo far riferimento a quelli che sono i principi del diritto, per quanto, disgraziatamente, talvolta ciò non si verifichi. Mi sembra che nella fattispecie siano peraltro rispettati, perchè nel penultimo e nell'ultimo comma del disegno di legge in esame si fa specifico riferimento ai mezzadri.

SALARI, *relatore*. È il concedente, però, il titolare del diritto di vendere.

CONTI. D'accordo, ma, quando si dice: « ... non è valida se non concorre anche il consenso del mezzadro », come risulta dal penultimo comma, è evidente che si tratta di un elemento necessario e determinante, mancando il quale non c'è conclusione dell'accordo. Quindi la tutela del mezzadro è assicurata.

SALARI, *relatore*. Avevo fatto una diversa considerazione: avevo detto che, secondo il Codice civile e i patti mezzadrili, nei rapporti tra concedente e mezzadro è pacifico e indiscusso che il titolare della azienda è il concedente, il quale, soltanto, può vendere e acquistare, mentre adesso ciò è subordinato al consenso del mezzadro.

CONTI. L'osservazione del senatore Salari è esatta e non è esatta. Sta di fatto che è il titolare della concessione che effettua la consegna, col consenso del mezzadro. Se non intervenisse questo consenso, il mezzadro potrebbe essere eventualmente defraudato, in quanto ci potrebbe essere determinazione di prezzo al di sotto di quello migliore. Quindi, lo stabilire il consenso del mezzadro non significa defraudare l'esercizio del diritto del concessionario, mentre, nel contempo, si tutelano

anche gli interessi del mezzadro. Ciò è detto anche nell'ultimo comma del disegno di legge in esame: « ... la designazione del perito di fiducia per conto della coltivazione spetta al mezzadro ». Si rafforza, dunque, nell'ultimo comma, la prospettiva del penultimo. A me sembra pertanto che il provvedimento possa e debba essere approvato così come è formulato, in quanto lascia tranquilli sulla tutela dei diritti del concedente congiuntamente a quelli del mezzadro.

FORTUNATI. A me sembra che questo disegno di legge disciplini un istituto speciale, qual è quello del rapporto che intercorre tra l'amministrazione retta a monopolio e i concessionari. È chiaro che qui siamo a cavallo fra il diritto pubblico e il diritto privato, cosicché non si può dire che necessariamente questo istituto speciale debba essere regolato dalle medesime norme che regolano, in genere, i rapporti di mezzadria. Ragione per cui ritengo che il provvedimento non turbi la situazione vigente, perchè riguarda un istituto speciale e, dunque, non incrina le norme di carattere generale che regolano l'istituto della mezzadria.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta lo emendamento proposto dal relatore. In effetti, si tratta di due tipi di concessionari: quelli speciali e quelli per l'esportazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, proposto dal relatore e accolto dal Governo, delle parole « o per l'esportazione » con le parole « od a quelli per l'esportazione ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (2044) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca adesso la discussione del disegno di legge: « Sostituzione delle tabelle

A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge cui do lettura:

Articolo unico.

Le tabelle A, B ed E, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

TABELLA ALLEGATO A.

TABACCHI DA FIUTO

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 240 | 1.052,50 | 110 | 97,50 | 1.500 |
| 560 | 1.200 | 110 | 130 | 2.000 |
| 840 | 1.387,50 | 110 | 162,50 | 2.500 |
| 1.120 | 1.575 | 110 | 195 | 3.000 |
| 1.400 | 1.762,50 | 110 | 227,50 | 3.500 |
| 1.680 | 1.950 | 110 | 260 | 4.000 |

TABELLA ALLEGATO B.

TRINCIATI

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 480 | 3.060 | 200 | 260 | 4.000 |
| 515 | 3.258,75 | 200 | 276,25 | 4.250 |
| 560 | 3.447,50 | 200 | 292,50 | 4.500 |
| 605 | 3.636,25 | 200 | 308,75 | 4.750 |
| 650 | 3.825 | 200 | 325 | 5.000 |
| 785 | 3.923,75 | 200 | 341,25 | 5.250 |
| 830 | 4.112,50 | 200 | 357,50 | 5.500 |
| 885 | 4.291,25 | 200 | 373,75 | 5.750 |
| 930 | 4.480 | 200 | 390 | 6.000 |
| 975 | 4.668,75 | 200 | 406,25 | 6.250 |
| 1.020 | 4.857,50 | 200 | 422,50 | 6.500 |
| 1.065 | 5.046,25 | 200 | 438,75 | 6.750 |
| 1.120 | 5.225 | 200 | 455 | 7.000 |
| 1.165 | 5.413,75 | 200 | 471,25 | 7.250 |
| 1.210 | 5.602,50 | 200 | 487,50 | 7.500 |
| 1.255 | 5.791,25 | 200 | 503,75 | 7.750 |
| 1.300 | 5.980 | 200 | 520 | 8.000 |
| 1.355 | 6.158,75 | 200 | 536,25 | 8.250 |
| 1.400 | 6.347,50 | 200 | 552,50 | 8.500 |
| 1.445 | 6.536,25 | 200 | 568,75 | 8.750 |
| 1.660 | 6.555 | 200 | 585 | 9.000 |
| 1.715 | 6.733,75 | 200 | 601,25 | 9.250 |
| 1.760 | 6.922,50 | 200 | 617,50 | 9.500 |
| 1.815 | 7.101,25 | 200 | 633,75 | 9.750 |
| 1.870 | 7.280 | 200 | 650 | 10.000 |
| 1.915 | 7.468,75 | 200 | 666,25 | 10.250 |
| 1.970 | 7.647,50 | 200 | 682,50 | 10.500 |

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

Segue TABELLA ALLEGATO B.

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 2.025 | 7.826,25 | 200 | 698,75 | 10.750 |
| 2.070 | 8.015 | 200 | 715 | 11.000 |
| 2.125 | 8.193,75 | 200 | 731,25 | 11.250 |
| 2.180 | 8.372,50 | 200 | 747,50 | 11.500 |
| 2.225 | 8.561,25 | 200 | 763,75 | 11.750 |
| 2.280 | 8.740 | 200 | 780 | 12.000 |
| 2.335 | 8.918,75 | 200 | 796,25 | 12.250 |
| 2.390 | 9.097,50 | 200 | 812,50 | 12.500 |
| 2.435 | 9.286,25 | 200 | 828,75 | 12.750 |
| 2.490 | 9.465 | 200 | 845 | 13.000 |
| 2.545 | 9.643,75 | 200 | 861,25 | 13.250 |
| 2.600 | 9.822,50 | 200 | 877,50 | 13.500 |
| 2.655 | 10.001,25 | 200 | 893,75 | 13.750 |
| 2.710 | 10.180 | 200 | 910 | 14.000 |
| 2.765 | 10.358,75 | 200 | 926,25 | 14.250 |
| 2.820 | 10.537,50 | 200 | 942,50 | 14.500 |
| 2.875 | 10.716,25 | 200 | 958,75 | 14.750 |
| 2.930 | 10.895 | 200 | 975 | 15.000 |
| 2.985 | 11.073,75 | 200 | 991,25 | 15.250 |
| 3.040 | 11.252,50 | 200 | 1.007,50 | 15.500 |
| 3.095 | 11.431,25 | 200 | 1.023,75 | 15.750 |
| 3.150 | 11.610 | 200 | 1.040 | 16.000 |
| 3.205 | 11.788,75 | 200 | 1.056,25 | 16.250 |
| 3.260 | 11.967,50 | 200 | 1.072,50 | 16.500 |
| 3.315 | 12.146,25 | 200 | 1.088,75 | 16.750 |
| 3.370 | 12.325 | 200 | 1.105 | 17.000 |
| 3.425 | 12.503,75 | 200 | 1.121,25 | 17.250 |
| 3.480 | 12.682,50 | 200 | 1.137,50 | 17.500 |
| 3.535 | 12.861,25 | 200 | 1.153,75 | 17.750 |
| 3.590 | 13.040 | 200 | 1.170 | 18.000 |
| 3.645 | 13.218,75 | 200 | 1.186,25 | 18.250 |
| 3.700 | 13.397,50 | 200 | 1.202,50 | 18.500 |

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

Segue TABELLA ALLEGATO B.

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 3.755 | 13.576,25 | 200 | 1.218,75 | 18.750 |
| 3.810 | 13.755 | 200 | 1.235 | 19.000 |
| 3.865 | 13.933,75 | 200 | 1.251,25 | 19.250 |
| 3.920 | 14.112,50 | 200 | 1.267,50 | 19.500 |
| 3.975 | 14.291,25 | 200 | 1.283,75 | 19.750 |
| 4.030 | 14.470 | 200 | 1.300 | 20.000 |
| 4.085 | 14.648,75 | 200 | 1.316,25 | 20.250 |
| 4.140 | 14.827,50 | 200 | 1.332,50 | 20.500 |
| 4.195 | 15.006,25 | 200 | 1.348,75 | 20.750 |
| 4.250 | 15.185 | 200 | 1.365 | 21.000 |
| 4.305 | 15.363,75 | 200 | 1.381,25 | 21.250 |
| 4.360 | 15.542,50 | 200 | 1.397,50 | 21.500 |
| 4.415 | 15.721,25 | 200 | 1.413,75 | 21.750 |
| 4.470 | 15.900 | 200 | 1.430 | 22.000 |
| 4.525 | 16.078,75 | 200 | 1.446,25 | 22.250 |
| 4.580 | 16.257,50 | 200 | 1.462,50 | 22.500 |
| 4.635 | 16.436,25 | 200 | 1.478,75 | 22.750 |
| 4.690 | 16.615 | 200 | 1.495 | 23.000 |
| 4.745 | 16.793,75 | 200 | 1.511,25 | 23.250 |
| 4.800 | 16.972,50 | 200 | 1.527,50 | 23.500 |
| 4.855 | 17.151,25 | 200 | 1.543,75 | 23.750 |
| 4.910 | 17.330 | 200 | 1.560 | 24.000 |
| 4.965 | 17.508,75 | 200 | 1.576,25 | 24.250 |
| 5.020 | 17.687,50 | 200 | 1.592,50 | 24.500 |
| 5.075 | 17.866,25 | 200 | 1.608,75 | 24.750 |
| 5.130 | 18.045 | 200 | 1.625 | 25.000 |

TABELLA ALLEGATO E.

SIGARETTE

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 620 | 5.892,50 | 500 | 487,50 | 7.500 |
| 655 | 6.091,25 | 500 | 503,75 | 7.750 |
| 680 | 6.300 | 500 | 520 | 8.000 |
| 715 | 6.498,75 | 500 | 536,25 | 8.250 |
| 750 | 6.697,50 | 500 | 552,50 | 8.500 |
| 775 | 6.906,25 | 500 | 568,75 | 8.750 |
| 810 | 7.105 | 500 | 585 | 9.000 |
| 835 | 7.313,75 | 500 | 601,25 | 9.250 |
| 870 | 7.512,50 | 500 | 617,50 | 9.500 |
| 905 | 7.711,25 | 500 | 633,75 | 9.750 |
| 920 | 7.930 | 500 | 650 | 10.000 |
| 965 | 8.118,75 | 500 | 666,25 | 10.250 |
| 1.010 | 8.307,50 | 500 | 682,50 | 10.500 |
| 1.045 | 8.506,25 | 500 | 698,75 | 10.750 |
| 1.090 | 8.695 | 500 | 715 | 11.000 |
| 1.125 | 8.893,75 | 500 | 731,25 | 11.250 |
| 1.160 | 9.092,50 | 500 | 747,50 | 11.500 |
| 1.195 | 9.291,25 | 500 | 763,75 | 11.750 |
| 1.230 | 9.490 | 500 | 780 | 12.000 |
| 1.265 | 9.688,75 | 500 | 796,25 | 12.250 |
| 1.310 | 9.877,50 | 500 | 812,50 | 12.500 |
| 1.345 | 10.076,25 | 500 | 828,75 | 12.750 |
| 1.390 | 10.265 | 500 | 845 | 13.000 |
| 1.425 | 10.463,75 | 500 | 861,25 | 13.250 |
| 1.470 | 10.652,50 | 500 | 877,50 | 13.500 |
| 1.505 | 10.851,25 | 500 | 893,75 | 13.750 |
| 1.550 | 11.040 | 500 | 910 | 14.000 |

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

Segue TABELLA ALLEGATO E.

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 1.585 | 11.238,75 | 500 | 926,25 | 14.250 |
| 1.630 | 11.427,50 | 500 | 942,50 | 14.500 |
| 1.665 | 11.626,25 | 500 | 958,75 | 14.750 |
| 1.710 | 11.815 | 500 | 975 | 15.000 |
| 1.745 | 12.013,75 | 500 | 991,25 | 15.250 |
| 1.780 | 12.212,50 | 500 | 1.007,50 | 15.500 |
| 1.825 | 12.401,25 | 500 | 1.023,75 | 15.750 |
| 1.890 | 12.570 | 500 | 1.040 | 16.000 |
| 1.975 | 12.718,75 | 500 | 1.056,25 | 16.250 |
| 2.080 | 12.847,50 | 500 | 1.072,50 | 16.500 |
| 2.205 | 12.956,25 | 500 | 1.088,75 | 16.750 |
| 2.350 | 13.045 | 500 | 1.105 | 17.000 |
| 2.515 | 13.113,75 | 500 | 1.121,25 | 17.250 |
| 2.680 | 13.182,50 | 500 | 1.137,50 | 17.500 |
| 2.845 | 13.251,25 | 500 | 1.153,75 | 17.750 |
| 3.010 | 13.320 | 500 | 1.170 | 18.000 |
| 3.175 | 13.388,75 | 500 | 1.186,25 | 18.250 |
| 3.320 | 13.477,50 | 500 | 1.202,50 | 18.500 |
| 3.445 | 13.586,25 | 500 | 1.218,75 | 18.750 |
| 3.550 | 13.715 | 500 | 1.235 | 19.000 |
| 3.635 | 13.863,75 | 500 | 1.251,25 | 19.250 |
| 3.720 | 14.012,50 | 500 | 1.267,50 | 19.500 |
| 3.785 | 14.181,25 | 500 | 1.283,75 | 19.750 |
| 3.860 | 14.340 | 500 | 1.300 | 20.000 |
| 3.925 | 14.508,75 | 500 | 1.316,25 | 20.250 |
| 4.000 | 14.667,50 | 500 | 1.332,50 | 20.500 |
| 4.065 | 14.836,25 | 500 | 1.348,75 | 20.750 |
| 4.140 | 14.995 | 500 | 1.365 | 21.000 |
| 4.205 | 15.163,75 | 500 | 1.381,25 | 21.250 |
| 4.280 | 15.322,50 | 500 | 1.397,50 | 21.500 |
| 4.345 | 15.491,25 | 500 | 1.413,75 | 21.750 |
| 4.420 | 15.650 | 500 | 1.430 | 22.000 |

Segue TABELLA ALLEGATO E.

| Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale | Ammontare dell'imposta di consumo | Importo spettante all'Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione | Importo spettante al rivenditore (aggio) | Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 4.485 | 15.818,75 | 500 | 1.446,25 | 22.250 |
| 4.560 | 15.977,50 | 500 | 1.462,50 | 22.500 |
| 4.625 | 16.146,25 | 500 | 1.478,75 | 22.750 |
| 4.700 | 16.305 | 500 | 1.495 | 23.000 |
| 4.765 | 16.473,75 | 500 | 1.511,25 | 23.250 |
| 4.840 | 16.632,50 | 500 | 1.527,50 | 23.500 |
| 4.905 | 16.801,25 | 500 | 1.543,75 | 23.750 |
| 4.980 | 16.960 | 500 | 1.560 | 24.000 |
| 5.045 | 17.128,75 | 500 | 1.576,25 | 24.250 |
| 5.120 | 17.287,50 | 500 | 1.592,5 | 24.500 |
| 5.185 | 17.456,25 | 500 | 1.608,75 | 24.750 |
| 5.260 | 17.615 | 500 | 1.625 | 25.000 |
| 5.325 | 17.783,75 | 500 | 1.641,25 | 25.250 |
| 5.400 | 17.942,50 | 500 | 1.657,50 | 25.500 |
| 5.465 | 18.111,25 | 500 | 1.673,75 | 25.750 |
| 5.540 | 18.270 | 500 | 1.690 | 26.000 |

In assenza del senatore Banfi, sarà il senatore Salerno a svolgere la relazione.

SALERNI, *f.f. relatore*. Il disegno di legge in esame è confortato da una serie di motivi che ne giustificano la presentazione e l'approvazione. Le tabelle A, B ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, con le quali fu elevata la misura dell'aggio spettante ai rivenditori dal 6 al 6,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, recano, distintamente per ogni prezzo di vendita, l'importo dell'aggio spettante al rivenditore. Tale importo risulta arrotondato alla lira, prezzo per prezzo, con la normale regola dell'arrotondamento, cioè trascurando le frazioni di lire fino a 50 centesimi ed arrotondando alla lira successiva le frazioni maggiori per i tipi di

prodotti di cui alle tabelle A, B ed E. Come si vede, si tratta di un sistema molto artificioso, complicato e anche di difficile attuazione, che impone conteggi a non finire da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli organi di controllo, degli ispettorati, nell'interesse degli stessi rivenditori. Sta di fatto che, in sede di compilazione delle bollette di vendita dei tabacchi ai 55.000 rivenditori (vengono rilasciate oltre 5 milioni di bollette di vendita all'anno), l'aggio non può essere determinato voce per voce per ogni marca di prodotto prelevato, il che costituirebbe un lavoro improbo e costoso, ma viene invece stabilito, così come si è sempre operato, calcolando il 6,50 per cento direttamente sull'importo totale delle bollette e, quindi, effettuando l'arrotondamento dell'aggio soltanto sull'impor-

to complessivo, nel senso, cioè, prescritto dalle disposizioni di carattere generale sull'arrotondamento dei pagamenti. Si sono verificate delle differenze nei confronti di quelli che sono gli importi analitici degli aggi compresi nelle tabelle indicate, per eliminare le quali si rende opportuno sostituire le tabelle stesse con altre che riportino l'effettivo importo dell'aggio dovuto al rivenditore senza alcun arrotondamento. In tal senso si è predisposto l'unito disegno di legge, che consta di un unico articolo, con allegate le nuove tabelle, nelle quali, per effetto dell'eliminazione dell'arrotondamento, gli importi dell'aggio dovuto al rivenditore risultano aumentati o diminuiti di una frazione di lire e, ovviamente, in pari misura diminuiscono o aumentano gli importi dell'imposta di consumo, la quale, fra le varie quote che concorrono a formare il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, costituisce, in base alla legge 19 dicembre 1958, n. 1085, la quota che residua dopo che siano state determinate le altre relative al prezzo richiesto dal fornitore, all'importo spettante al Monopolo per spese di distribuzione ed all'importo spettante al rivenditore a titolo di aggio.

Sottolineo che il disegno di legge non comporta alcun onere per l'erario, in quanto, a seguito della eliminazione degli arrotondamenti, si ha compensazione nel complesso. Aggiungo che, secondo questi prospetti tabellari, sono specificatamente indicati il prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo, l'ammontare dell'imposta di consumo, l'importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, l'importo spettante al rivenditore (aggio) e le tariffe di vendita al pubblico per chilogrammo, ossia tutte le componenti che danno il prezzo totale sul quale viene effettuata la ripartizione sia all'erario sia al rivenditore.

Ritengo che effettivamente il disegno di legge sia quanto mai opportuno ed è per questo che lo raccomando alla approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge: « Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 » (2166), d'iniziativa dei senatori Gaiani e Gianquinto; « Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966 » (2222), d'iniziativa del senatore Guarnieri

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: di iniziativa dei senatori Gaiani e Gianquinto: « Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 » e di iniziativa del senatore Guarnieri: « Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966 ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Informo altresì la Commissione che, data l'assenza del relatore senatore Ferreri, svolgerò io stesso la relazione.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Gianquinto e Gaiani, dopo aver richiamato nella relazione la gravità della mareggiata che ha colpito nel novembre dello scorso anno talune località del comune di Porto Tolle ed aver elencato le perdite subite dalla economia locale, fa notare che i decreti-legge, successivamente convertiti, con i quali lo Stato intervenne per riparare almeno in parte i danni, hanno presentato una lacuna. Si afferma infatti che, essendo andati perduti circa 10 mila quintali di

prodotto per un valore globale di poco meno di 100 milioni di lire (siamo nel campo della produzione di riso) interessanti diverse aziende agricole e 171 compartecipanti, mentre per le aziende è stato disposto un complesso di provvidenze che, nell'insieme, hanno soddisfatto le attese nella misura del possibile, per i compartecipanti le provvidenze stesse hanno avuto minore efficacia dato che, in definitiva, per essi il riso equivaleva a salario essendo il loro lavoro remunerato in natura.

Tenuto conto di tali considerazioni, l'articolo 1 dispone che a favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi aziende, del 65 per cento nelle medie aziende, dell'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti. La diversa misura del contributo che varia dal 50 all'80 per cento, deriva dalla differente natura sociale del credito vantato: da una parte si tratta di un cespite patrimoniale e, dall'altra, niente meno che del salario. Seguono poi, allo stesso articolo 1, altre norme particolari.

L'articolo 2 prevede che all'onere, calcolato in 65 milioni, si faccia fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che è appunto il fondo globale.

Il disegno di legge n. 2222, di iniziativa del senatore Guarnieri, tratta della stessa materia, prevedendo però una diversa entità del contributo, che è stabilito nella misura del 40 per cento per la produzione perduta dalle grandi e medie aziende, e del 60 per cento ai compartecipanti e lavoratori risicoli.

Ciò detto, poichè si tratta di provvedimenti di iniziativa parlamentare, credo sia

opportuno ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non disconosce la grave situazione determinatasi a seguito delle alluvioni e delle mareggiate dell'autunno dello scorso anno, nè disconosce che il comune di Porto Tolle sia stato uno dei più colpiti. Tuttavia il disegno di legge di iniziativa del senatore Gaiani e quello analogo di iniziativa del senatore Guarnieri non possono non suscitare talune perplessità, perplessità che si sono concluse — se così può dirsi — in un parere nettamente negativo del Ministero dell'agricoltura il quale si è preoccupato che, accettato il principio per un prodotto (il riso), possano poi essere lamentate analoghe situazioni per altri prodotti ammassati o riuniti in magazzino. Tale questione fu sollevata anche in Aula e se ne trattò in occasione della conversione in legge dei decreti-legge recanti le note provvidenze. Non si vorrebbe, dunque, creare un pericoloso precedente, nè in ogni caso varare una legge che si riferisca specificatamente al comune di Porto Tolle e al prodotto riso. Può anche darsi che in realtà i danni si limitino a tale cereale e al comune di Porto Tolle, tuttavia una legge dovrebbe sempre avere una dizione generale, riferendosi a prodotti comunque ammassati ovunque si trovino, con l'augurio poi che in pratica la sua estensione sia effettivamente limitata.

Le considerazioni fatte, onorevole Presidente, dovrebbero esimermi dal rilevare che la copertura indicata nei due provvedimenti non è certamente adeguata perchè il fondo globale, tanto nel capitolo per le spese in conto capitale, quanto in quello per le spese in conto corrente, non prevede la spesa richiesta per la copertura degli oneri di cui si tratta.

Ciò premesso, non vorrei concludere per il rigetto dei due disegni di legge, ma invitare gli onorevoli presentatori a voler rimeditare sul testo proposto, anche in considerazione della prossimità delle ferie estive. Il Governo non si nasconde

che il problema vada affrontato; ritiene tuttavia che la dizione debba essere più generale e che il capitolo dal quale attingere i fondi necessari debba essere diverso da quello indicato.

Queste mie dichiarazioni sono preliminari alla discussione; il Governo si riserva poi di manifestare ulteriormente il proprio pensiero dopo eventuali suggerimenti che potranno venire dalla Commissione.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Il Governo non ha opposto un « no » deciso, ha sollevato soltanto due eccezioni, l'una di carattere formale, l'altra nel senso pieno, vale a dire che alla copertura si provvede attraverso un prelevamento dal fondo globale, senza che negli elenchi allegati sia indicata tale voce. Mi consenta l'onorevole sottosegretario Agrimi di dirgli che non si tratta di una argomentazione particolarmente affascinante per la nostra Commissione, dato che altre volte il Governo si è valso dello stesso fondo senza che vi fossero indicazioni specifiche. Oggi vi è, poi, una specie di salvadanaio che è dato dall'accantonamento fatto sulla cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali. La cosa che invece mi preoccupa è l'impiego di un fondo globale previsto per le spese di investimento per copertura di una spesa corrente, impiego attraverso il quale noi introdurremmo una stortura nella classificazione della spesa che abbiamo voluto con quella legge che correntemente chiamiamo Curti e che, in definitiva, mugugnando, riconosciamo — io personalmente no — in generale come migliore della precedente. Per cui, subordinatamente, suggerirei che, invece di attingere al capitolo 5381, si attingesse al capitolo corrispondente del fondo globale per le spese correnti.

Dunque, come relatore, risolverei in questo modo il contrasto tra la formulazione dei disegni di legge e le considerazioni del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la considerazione generale, debbo dire, come relatore, che non posso essere insensibile ad essa e cioè che non so se attraverso questo precedente si aprirà nel bilancio un varco

per altre analoghe spese. Detto questo, debbo precisare che accoglierei la proposta dell'onorevole Sottosegretario di meditare di più sui disegni di legge, ma accompagnandola con queste altre considerazioni. Si è detto: sono intervenuti dei fatti di carattere eccezionale (cicloni, mareggiate, nubifragi); ci sono stati dei danni e lo Stato deve intervenire a prestare un segno di solidarietà a coloro che li hanno subiti; solidarietà necessariamente commisurata alla limitatezza dei mezzi di cui dispone. Questo è un ragionamento; senonchè, ogni qual volta si verifica il fenomeno della perdita del salario e della mancanza di salario nel settore industriale ci sentiamo colpiti in misura particolare e chiediamo allo Stato di intervenire con una sensibilità particolare. Perchè non farlo anche in questo caso?

Io dico allora che possiamo anche rinviare l'esame del provvedimento, ma che poi si tenga conto che i partecipanti, i coloni, i mezzadri interessati avevano, quale contropartita del proprio lavoro, una certa quantità del riso andato distrutto. Riflettiamo dunque sulla migliore dizione da usare — come proponeva l'onorevole Sottosegretario —, a condizione che si attui anche nella fattispecie quanto già si fa nel settore industriale: se per un evento anche naturale viene a mancare il lavoro, lo Stato interviene; qui è venuto a mancare addirittura il salario, rappresentato dal prodotto riso. Di tali considerazioni desidererei che il rappresentante del Governo e gli onorevoli commissari tenessero il debito conto.

G A I A N I. La ragione per la quale nel disegno di legge si è fatto specificatamente riferimento al riso consiste nel fatto che nel novembre 1966, epoca delle mareggiate, mentre tutti gli altri prodotti erano già stati venduti sul mercato, il riso, che viene raccolto nel mese di ottobre, si trovava ancora nei magazzini o negli essiccatoi, ripartito o non ancora ripartito fra i conduttori delle aziende ed i compartecipanti. Ciò stabilito, è evidente che l'estensione del provvedimento ad eventuali altri

prodotti è praticamente esclusa. D'altra parte il testo è stato redatto dopo una lunga discussione con l'Ispettorato dell'agricoltura, il quale ci aveva consigliato di non introdurre il grano proprio perchè nella circostanza solo il riso è andato perduto.

V'è da considerare, inoltre, che non è la prima volta che in favore del comune di Porto Tolle viene approvato un disegno di legge *ad hoc*, giacchè già nel 1956, quando a seguito dell'alluvione andò perduto il raccolto del riso, sia pure in misura limitata, venne varata una apposita legge in favore dei danneggiati.

Faccio infine rilevare che il senatore Schietroma, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, nella seduta di ieri dell'8ª Commissione, nonostante il parere contrario del Ministero citato dal sottosegretario Agrimi, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, pur consigliando una modifica in considerazione del fatto che nella zona colpita non esistono piccoli proprietari.

Sono dunque tre le ragioni che militano a favore dell'approvazione del provvedimento. Io non insisto sulle altre considerazioni già svolte così autorevolmente dall'onorevole Presidente, al quale rivolgo un vivo ringraziamento. Desidero aggiungere soltanto che la stesura dei due articoli è avvenuta da parte del senatore Gianquinto e di me stesso sulla base dei dati fornitici dall'Ispettorato dell'agricoltura, dai quali risulterebbe un danno maggiore di quanto non sia stato in realtà sofferto. Il riso, infatti, deve essere valutato ad un prezzo inferiore a quello inizialmente previsto, giacchè si tratta di risone ancora da brillare; ne consegue che può ritenersi sufficiente la somma di 50 milioni di lire per coprire interamente il pagamento dei danni subiti dai compartecipanti e dalle altre categorie interessate.

Invito pertanto l'onorevole Sottosegretario a riflettere sulle cose che ho testè detto. A me sembra che non si creino precedenti perchè questi già esistono; d'altra parte, il preciso riferimento al prodotto « riso » e al comune di Porto Tolle, mentre eviterà l'allargamento della provvidenza

ad altri prodotti e ad altre località, ci permetterà di compiere un'opera di giustizia nei confronti di persone che hanno pure diritto a percepire il salario. Come ho già detto, infatti, mentre gli altri agricoltori avevano già venduto i prodotti del proprio lavoro, il riso di Porto Tolle era ancora ammassato in attesa di essere commercializzato attraverso l'Ente risi.

Per quanto riguarda la copertura, ringrazio il Presidente per aver indicato il capitolo dal quale si potrà attingere la somma necessaria; spero altresì che con la modifica proposta il provvedimento possa essere accettato dal rappresentante del Governo.

F O R T U N A T I . Conosco la zona di Porto Tolle, che è una delle più colpite da mareggiate e alluvioni. D'altra parte, oltre ai danni causati alle cose e a quanto è avvenuto in conseguenza nel flusso della popolazione, vi è la perdita dovuta alla sospensione di tutte le ricerche di metano, anche se quest'ultimo provvedimento pare sia stato utile giacchè i fenomeni di bradisismo si sono per il momento quietati.

In una situazione di tal genere, lo specifico riferimento a Porto Tolle ha senso: non si tratta di creare una zona privilegiata, quanto piuttosto di individuare una delle zone in cui l'alluvione ha causato i danni più gravi.

D'altra parte, per essere sicuri che il disegno di legge non abbia ulteriori strascichi, si potrebbe stabilire la spesa in 50 milioni di lire anzichè 65 e usare nel primo comma la dizione « non superiore a » invece di indicare esattamente le percentuali dei contributi.

Invito pertanto l'onorevole Sottosegretario a compiere uno sforzo: se rinviando l'approvazione del provvedimento a dopo le ferie estive, inevitabilmente si finirà per arrivare verso Natale, mentre il momento più delicato nel comune di Porto Tolle è quello della stagione autunnale, anche tenendo conto del fatto che dallo scorso anno ad oggi non è stato possibile avviare alcuna coltura. Si tratta, oltre a tutto, di una questione di sensibilità.

A N G E L I L L I . Sono d'accordo. Il provvedimento non costituisce un privilegio, ma soltanto una giusta riparazione ad una zona particolarmente colpita e disagiata.

S A L E R N I . Anch'io non ho alcun dubbio sul carattere morale del disegno di legge che vuole in qualche modo favorire una delle zone più depresse d'Italia a causa delle continue alluvioni e mareggiate dalle quali viene colpita. Il lato giuridico del provvedimento è stato trattato dall'onorevole Presidente con il suo abituale acume; da parte mia vorrei rivolgere una domanda che non costituisce un'argomentazione contraria, ma vuole essere soltanto un contributo alla maggiore chiarificazione possibile. Siamo sicuri che il provvedimento non farà incorrere i proprietari e i produttori in eventuali controversie con l'Ente ammassi?

G A I A N I . Abbiamo l'esperienza del 1958, sempre per il comune di Porto Tolle, quando tutto il riso andato perduto venne indennizzato con un provvedimento *ad hoc*. Al momento della calamità il prodotto era ancora in proprietà dei partecipanti e delle altre categorie elencate; non v'è alcun dubbio, dunque, che il risarcimento dei danni debba essere suddiviso fra costoro.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto anzitutto che il Ministero dell'agricoltura, nella sede competente dell'8ª Commissione, ha espresso per bocca del sottosegretario Schietroma, parere nettamente favorevole al disegno di legge, la qual cosa mi deve far ritenere superate le considerazioni che a livello burocratico io stesso avevo ricevuto in sede ministeriale. Prendo atto altresì delle argomentazioni addotte circa l'opportunità di riferirsi specificatamente al comune di Porto Tolle e al prodotto « riso ».

È vero che con ciò non si possono fugare tutte le perplessità e che, cambiando il nome del comune e il cereale, non si debba fare opera di giustizia anche nei confronti

di altre località. Spero tuttavia, come è stato detto, che non si abbiano a verificare casi analoghi anche perché in quel periodo, salvo il riso, gli altri prodotti erano già stati venduti.

Debbo dire che l'impostazione data dal Presidente, ove trovasse piena rispondenza nel disegno di legge sarebbe molto suggestiva ed eliminerebbe ogni dubbio, rendendo più agevole al Governo dare un parere favorevole. Tuttavia qui non si parla di indennizzo per « perdita di salario » (il che rappresenterebbe una situazione ben più delimitata, ma forse impossibile a realizzarsi legislativamente); il provvedimento dispone invece la concessione di un contributo per riparare, sia pure parzialmente, alla perdita di prodotti ammassati, contributo che andrà — ed è giusto — a favore tanto del proprietario che del concedente.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. D'accordo, ma nella realtà sociale si tratta di salario vero e proprio.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma una parte del denaro che eroghiamo, andrà a beneficio anche del proprietario.

G A I A N Iin base alla ripartizione ai sensi del contratto.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è comunque un intervento eccezionale, perchè è appunto una perdita di salario che come tale indennizziamo. Sotto questo profilo è giusto che sia così; ma questo può creare un precedente per richieste analoghe. Perciò io prima manifestavo i miei timori.

Comunque, se non ci fosse la delicata questione della copertura, esprimerei il parere favorevole del Governo; ma poichè esiste la questione della copertura, che è una questione di principio giacchè nel fondo globale non sono indicati questi provvedimenti, il Governo non può esprimersi in senso favorevole e si rimette alle decisioni della Commissione, pur manifestando, in via riservata, la richiesta di un perfezionamento della co-

pertura, con l'indicazione del punto del fondo globale dal quale si sottraggono i 50 milioni necessari.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto vorrei fare presente che, anzitutto, avendo due disegni di legge sullo stesso argomento all'esame, dobbiamo decidere quale dei due debba venire assunto a base della discussione degli articoli, considerando correlativamente l'altro come una proposta di emendamento; in secondo luogo, se non ho capito male, tanto per l'uno che per l'altro disegno di legge la spesa viene ridotta a 50 milioni; infine, la corrispondente riduzione non deve essere più riferita al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, bensì al capitolo 3523 dello stesso stato di previsione, tenendo presente che nel corrispondente elenco n. 5 allegato al citato stato di previsione esiste una voce avente per oggetto la proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazione obbligatoria, i cui stanziamenti non sono stati utilizzati per il mancato rinnovo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Se non si fanno osservazioni, nella discussione degli articoli si assumerà come base il disegno di legge n. 2166.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi aziende, del 65 per cento nelle medie aziende, del-

l'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai lavoratori diretti.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.

L'accertamento del danno è demandato ad una Commissione composta dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale, che la presiede, dal Sindaco e da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale.

Faccio rilevare che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2222 stabilisce l'indennizzo nella misura del 40 per cento per la produzione perduta dalle grandi e medie aziende e del 60 per cento per i compartecipanti e i lavoratori risicoli, mentre l'articolo 1 del disegno di legge n. 2166 prevede tre gradi, tre misure, nella concessione del contributo: del 50 per cento del valore della produzione perduta per le grandi aziende, del 65 per cento per le medie aziende e dell'80 per cento per i compartecipanti, coloni, mezzadri e coltivatori diretti.

GAIANI. Praticamente, io ero d'accordo col senatore Guarnieri per fare un disegno di legge unico; senonchè, poi, per ragioni di opportunità, ne abbiamo presentati due distinti, provvedendo a qualche modesto cambiamento nel testo. Però voglio fare presente alla Commissione che io, nella redazione del mio articolo 1, ho tenuto conto della legge 21 luglio 1960, n. 739, che fa riferimento ad una legge precedente, la quale stabilisce tre classificazioni per gli indennizzi in caso di calamità naturali: del 50 per cento per le grandi aziende, del 65 per cento per le medie aziende e dell'80 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti. Quindi ho ritenuto opportuno adottare quella formulazione, che praticamente abbiamo riconfermato nell'articolo 20 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 976.

Però, di fatto, siccome nella zona di Porto Tolle non esistono medie aziende fra i produttori di riso, ma soltanto compartecipanti e un assegnatario (non ci sono mai stati col-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

tivatori diretti nella realtà), allora si potrebbe eventualmente accettare la proposta del collega Fortunati di emendare l'articolo 1 del mio disegno di legge nel senso di lasciare la concessione del contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta per le grandi aziende e dell'80 per cento per i compartecipanti, togliendo l'indicazione del 65 per cento per le medie aziende, che — come ho detto — di fatto non esistono.

F O R T U N A T I . Ritengo più opportuno indicare con le grandi aziende anche le medie, accomunandole nella elargizione del contributo nella misura del 50 per cento; così, in ogni caso, sono contemplate tutte le categorie.

G A I A N I . Il secondo comma dell'articolo 1 del mio disegno di legge, che non è previsto nell'articolo 1 del disegno di legge del senatore Guarnieri, è invece indispensabile perchè stabilisce che il contributo è dato in rapporto alla percentuale di riparto spettante rispettivamente ai proprietari e ai compartecipanti. Nella legge n. 310 infatti si parla sempre di riparto. Se ad un partecipante va il 40 per cento del raccolto, il contributo è dato nella misura dell'80 per cento della parte di raccolto a lui spettante.

Il terzo comma del mio articolo 1 si può invece togliere. Nel testo del senatore Guarnieri non è previsto e quindi, ad evitare complicazioni, può essere soppresso. L'accertamento del danno lo farà il capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

F O R T U N A T I . Io, invece, non lo toglierei. Non vorrei che dopo succedesse ro inconvenienti.

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. Io penso che sia meglio non stabilire norme particolari. L'accertamento del danno e la erogazione del contributo verranno attuati secondo le norme consuete.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento proposto al primo comma dal senatore Gaiani e tendente a sostituire le parole: « nella misura

del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi aziende, del 65 per cento nelle medie aziende, dell'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti » con le seguenti: « nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dell'80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero terzo comma proposto dal senatore Gaiani all'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 65 milioni derivante dal precedente articolo, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Come relatore, desidero fare una dichiarazione a proposito di questo articolo, in modo che poi si sappia in qual modo abbiamo trovato la copertura. Atteso che dalla discussione è apparso che la somma di 50 milioni di lire indicata nell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa del senatore Guarnieri è da ritenersi rispondente alla realtà, propongo che l'articolo in esame, che prevede invece una spesa di 65 milioni, sia emendato in tal senso e, per quanto ha riferimento alla copertura, poichè non si può pensare, secondo una certa ortodossia dei prelievi, di attingere dal fondo globale per le spese di investimento, propongo di ricorrere, anzichè agli stanziamenti previsti nell'elenco n. 6 allegato allo stato di previsione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

della spesa del Ministero del tesoro per il 1967, il quale si riferisce al capitolo n. 5381, che concerne il fondo per le spese in conto capitale, a quelli di cui all'elenco n. 5 allegato al citato stato di previsione che si riferisce al capitolo 3523, che concerne il fondo per far fronte alle spese correnti dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, tenuto conto che nel citato elenco n. 5 sono stanziati 17.250 milioni per la proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazione sociale obbligatoria ai quali lo stesso Governo ha già attinto, avendo esso fatto conoscere che non intende più proseguire, perchè non si trova nella possibilità di farlo, nella politica di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Quindi, io chiedo ai colleghi (il Governo ha già espresso il suo parere dichiarando di rimettersi alle decisioni della Commissione) di approvare l'articolo 2 con la modifica della cifra della spesa (50 milioni anzichè 65) e dell'indicazione del capitolo di copertura (3523 anzichè 5381).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto all'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni » (2155)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ange-

lilli: « Costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare l'attività nei territori delle provincie di Roma, Viterbo e Rieti, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria, che sarà costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni.

La Società finanziaria di cui al precedente comma, può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.

Data l'assenza del relatore, senatore Trabucchi il quale, con la diligenza che lo caratterizza, ha inviato una lettera in cui si giustifica della mancata presenza ai lavori della Commissione e mi prega di sostituirlo, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento, presentato ad iniziativa del senatore Angelilli, concerne, come si desume dal titolo, la costituzione di una società finanziaria per lo sviluppo economico delle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni. I

collegli non ignorano, e del resto la relazione lo dice chiaramente, che il territorio che costituisce la regione storica del Lazio — e quale valore ha l'aggettivo storico, trattandosi del Lazio, si comprende benissimo — è oggetto di una legislazione diversa a seconda che sia incluso o non incluso nella cosiddetta area depressa del Mezzogiorno. Dice la relazione che le provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno non si estendono a tutto il Lazio e, conseguentemente, vi sono territori i quali, pur appartenendo alla regione laziale, registrano gravi contraccolpi alla propria economia, che evidentemente il legislatore non prevedeva e, in ogni caso, non poteva volere. Dice sempre la relazione che accompagna il disegno di legge che, mentre da una parte la vicinanza di una grande città come Roma rappresenta un fortissimo polo di attrazione per la mano d'opera, dall'altra le iniziative imprenditoriali e le aziende hanno trovato maggiore convenienza ad indirizzarsi al sud della capitale. Di conseguenza, mentre la città di Roma ha visto ingigantirsi i propri problemi per lo abnorme accrescersi della popolazione, vasti territori del Lazio si sono impoveriti demograficamente a causa del regresso o, comunque, del mancato progresso economico.

Nell'alto Lazio, che comprende la provincia di Viterbo, gran parte di quella di Rieti, parte di quella di Roma, e nella stessa Roma, si è venuta così determinando — è detto successivamente nella relazione — una condizione assolutamente anomala, che solo con uno specifico strumento può positivamente risolversi. Questo strumento, diretto a favorire — con crediti agevolati e adeguati finanziamenti — la realizzazione delle strutture indispensabili al miglioramento della situazione e delle iniziative che comunque implicino sviluppo economico e progresso civile e sociale, è una società finanziaria, promossa dall'Istituto mobiliare italiano e al cui capitale pubblico e privato, esperite le normali formalità, possono partecipare Istituti di credito e risparmio e aziende di credito operanti nelle provincie di Roma, Viterbo e Rieti.

Quanto riferito mi sembra che racchiuda, in sintesi, quella che è la ragione che ha spinto il proponente a presentare il disegno di legge. Concludo affermando che io vedo nella costituzione di una società finanziaria uno strumento utile per promuovere, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico delle zone del Lazio, che non beneficiano delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno e, conseguentemente, rivolgo agli onorevoli collegli l'invito ad approvare il disegno di legge.

A N G E L I L L I . Ringrazio vivamente l'onorevole Presidente per la sua dettagliata relazione e con lui ringrazio il relatore Trabucchi che, nell'impossibilità di essere presente, ha pregato il Presidente di riferire il suo parere favorevole sul disegno di legge. Si tratta, in fondo, di andare incontro alle esigenze di sviluppo di questa isola di depressione che va da Rieti a Viterbo e fino alla stessa Roma — come ha detto il Presidente — in seguito ai contraccolpi delle provvidenze di cui godono le zone assistite dalla Cassa per il Mezzogiorno. L'Unione delle provincie del Lazio, all'unanimità, ha sollecitato l'approvazione di questo provvedimento ed io spero che la Commissione e il Governo vogliano dare ad esso la loro adesione, anche in considerazione del fatto che proprio ieri abbiamo approvato il piano economico nazionale. La società finanziaria di cui è prevista la costituzione sarà uno strumento che potrà andare incontro alle esigenze di queste zone, sollevandole dalla depressione in cui vivono costantemente.

Questo volevo dire, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge. È vero che esiste una società finanziaria interregionale per l'Italia centrale, ma detta società interregionale ha compiti limitati e agisce in un territorio molto ampio; invece, questa finanziaria agirà in un territorio più ristretto e con maggiore competenza, dando a molte zone depresse del Lazio la possibilità di sollevarsi dalla situazione in cui si trovano mediante la promo-

zione e l'appoggio di iniziative efficaci nell'ambito del piano economico regionale. Mi auguro che anche il Governo voglia tener conto di queste considerazioni ed esprima parere favorevole sul disegno di legge.

B E R T O L I . Sui fini che si propone il disegno di legge sono perfettamente d'accordo; ma ho qualche perplessità per quanto riguarda la forma in cui è stato redatto il testo legislativo.

La prima perplessità scaturisce dal fatto che si fa accenno soltanto alle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno e non anche ai provvedimenti che riguardano le zone del Centro-Nord. Può darsi, infatti, che alcuni di questi territori esclusi dalle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno siano invece inclusi in quelle contemplate dalla legge che riguarda le zone del Centro-Nord.

Inoltre, l'attività della società finanziaria che verrebbe a costituirsi si estenderebbe a tre provincie, compresi i capoluoghi, e quindi anche la città di Roma. Una società finanziaria di tal genere, che agisce, in base al programma nazionale, su un territorio non ben specificato ma che comprende la città di Roma, può diventare una cosa che alla fine operi in maniera difforme, anche se non contraria ai proponimenti di chi ha presentato questo disegno di legge.

Per quanto riguarda la forma, io ho veramente delle gravi perplessità perchè il provvedimento include diversi elementi. Anzitutto la costituzione di una società finanziaria di cui in pratica non si dice niente perchè ci si limita a indicare uno scopo generico, che è quello di favorire l'incremento economico delle zone in questione. Ma non si può, per legge, costituire una società finanziaria con uno scopo così generico, senza stabilire le sue funzioni e le operazioni che le sono permesse.

Inoltre, con questa legge si pone un obbligo all'Istituto mobiliare italiano in ordine alla costituzione della società finanziaria: « ... sarà costituita dall'Istituto mobiliare italiano » è detto nel testo dell'articolo unico. Ma noi non possiamo con legge stabilire per l'IMI l'obbligo di costituire una società finanziaria.

A N G E L I L L I . Si può fare.

B E R T O L I . Mi sembra che questi punti vadano un po' riveduti.

Possiamo essere d'accordo sulla prima parte dell'articolo, che stabilisce che « su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare l'attività nei territori delle provincie di Roma, Viterbo e Rieti, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro », ma non sulla mancanza di limiti alle emissioni. Non si dice, infatti, come debba essere costituito il fondo di questa società finanziaria e quali limiti, che classe, che dimensioni debba avere: non c'è niente di tutto questo. Non solo: l'ultimo comma prevede anche che la società finanziaria può essere autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile. A mio avviso, questa è una cosa molto seria, su cui dobbiamo riflettere, perchè una deroga di tal genere non si fa mai per nessuna banca.

Quindi, riassumendo, concordo sullo scopo del disegno di legge, ma penso che sia necessario un rinvio, magari brevissimo, dell'esame, per consentire ad una commissione di persone competenti di modificare il testo in maniera da renderlo conforme alla legge e anche alla prassi relativa a questo tipo di provvedimento.

A R T O M . Il disegno di legge è importante, non soltanto per le sue finalità immediate quanto per il suo contenuto. La prima osservazione che dobbiamo fare è che in esso c'è la constatazione di una esigenza, in Italia, di società finanziarie, cioè di società di capitali che possano promuovere e alimentare la costituzione di altre società. Esiste, infatti, in proposito una grossa deficienza sul mercato finanziario italiano e quindi è giusto che venga incoraggiata per legge la costituzione di tali società. Indubbiamente, si può avere l'impressione di veder sorgere e moltiplicarsi, a fianco dell'IRI e del-

l'EFIM, altre società finanziarie; però questo non rappresenta una novità, l'introduzione di un elemento nuovo nel nostro sistema legislativo, giacchè, alcuni mesi orsono, abbiamo approvato una legge che autorizza l'Istituto mobiliare italiano a costituire una o più società finanziarie proprio con questo scopo. La legge cui accenno era una legge fatta indubbiamente con estrema vaghezza ed incertezza, tanto che io successivamente presentai, insieme ai colleghi del mio Gruppo, una interpellanza al Ministro delle partecipazioni statali per sapere quali erano le intenzioni e il significato della costituzione di quelle società e se esse dovevano gestire delle aziende fallimentari. Comunque, quello che io voglio ricordare qui è che l'Istituto mobiliare italiano ha già costituito una simile società, e quindi già esercita una facoltà concessagli da una legge precedente.

BERTOLI. Non è una facoltà: in questo disegno di legge noi creiamo un obbligo per l'Istituto mobiliare italiano.

ARTOM. Se ella legge bene il testo dell'articolo, si accorgerà che il contenuto della disposizione è l'autorizzazione agli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e alle aziende di credito di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitato ad esercitare l'attività nei territori delle provincie di Roma, Viterbo e Rieti, a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una società finanziaria che sarà costituita dall'Istituto mobiliare italiano.

BERTOLI. Qui è detto: « che sarà »; quindi c'è l'obbligo, per l'Istituto mobiliare italiano, di costituire la società finanziaria.

ARTOM. Posso convenire con lei che si tratta di una frase non felice e che andrebbe meglio detto: « che sia costituita », anzichè: « che sarà costituita »; ma quello che volevo sottolineare è che il contenuto esatto della disposizione è l'autorizzazione a questi enti e aziende di credito a poter

partecipare al capitale della società finanziaria di cui trattasi. Se il proponente e il relatore sono d'accordo, il testo del disegno di legge potrà essere emendato sostituendo la parola « sarà » con « sia » per mettere a posto la situazione. Si potrebbe anche usare una delle seguenti espressioni: « nel caso che sia », « ove sia » o « che possa essere costituita », insomma una formula di questo genere, perchè non c'è l'obbligo di costituire una società finanziaria, la cui creazione è un fatto volontario. Il contenuto dell'articolo è costituito dalla deroga che consente agli istituti bancari di sottoscrivere le azioni della società finanziaria in questione.

Secondo punto (è il rilievo fatto dal senatore Bertoli): l'importanza e la gravità della deroga alla legge limitatrice delle emissioni di obbligazioni.

PRESIDENTE. *f.f. relatore.* Ne abbiamo approvate altre proprio noi.

ARTOM. Sì; quindi la nostra coscienza potrebbe essere tranquilla se approvassimo anche questa. Io, però, suggerirei al relatore e al proponente di studiare la possibilità di vincolare per così dire, almeno inizialmente, questa società all'IMI, così da disporre di una garanzia supplementare. Comunque, dati i precedenti e a quelle condizioni di forma che io stesso ho suggerito, dichiaro che darò il mio voto favorevole.

SALERNI. Non vorrei dare un dispiacere all'amico Angelilli, ma, effettivamente, anch'io riconosco l'opportunità che il disegno di legge sia formulato un po' meglio, non perchè non lo sia stato da un maestro come il senatore Angelilli, ma perchè tutte le leggi che escono dalla nostra Commissione devono avere un minimo se non di formalismo e di eleganza, di assoluta legittimità. Quindi non posso non condividere le osservazioni del senatore Bertoli, in quanto si tratta di due punti insuperabili. Uno è quello che attiene all'obbligo della costituzione della società: noi non possiamo consacrare una formulazione così con-

cepita, perchè si tratta di un vero e proprio obbligo, non ammissibile nel campo del nostro diritto positivo. La seconda considerazione è quella condivisa anche dal senatore Artom, ossia che non possiamo contrastare una norma sancita dal Codice civile all'articolo 2410. Quindi anche a questo proposito dobbiamo rivedere il provvedimento. La qual cosa non significa che siamo contrari *a priori* al disegno di legge. Infatti, se perplessità vi è da parte mia, essa riguarda il fatto che noi non possiamo tollerare il pullulare di questi istituti finanziari, i quali finiscono per confondere le idee anche se servono ad allargare le possibilità di investimenti economici. Tanto più che tutto va ricondotto in un quadro, un po' trascurato, costituito dalla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e da quella sulle aree depresse del Centro-Nord, e, in generale, (ma a questo proposito vi sono dissensi nell'ambito dello stesso Governo) anche nell'ambito della programmazione economica. Quindi, dovremmo tener conto di tutti questi aspetti del problema, ma, poichè ho premesso che non voglio dispiacere al senatore Angellili, sarei propenso ad accogliere la proposta di precisazione del senatore Artom, ossia a considerare questo provvedimento nell'ambito di quelli analoghi con i quali già abbiamo autorizzato la costituzione di istituti finanziari, ma a condizione che questo nuovo istituto nasca bene e sia vitale.

Con queste raccomandazioni, propongo non di rimettere l'esame del provvedimento ad una sottocommissione, ma solo di aggiornare la discussione onde rielaborare meglio il testo.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Se non ho capito male, la sua critica circa la forma, senatore Salerni, si è appuntata su quel « che sarà costituita ». Il resto fa parte di quella « eleganza » consueta nello stile delle leggi finanziarie della quale arrossiamo tutti quando elaboriamo i provvedimenti, ma che poi tutti contribuiamo a ratificare. Io penso, comunque, che lo scoglio possa essere superato sostituendo le parole « che sarà costituita », con le altre « che fosse costituita ».

B E R T O L I. Io continuo a rimanere perplesso anche se dico francamente che le idee mi sono state chiarite, nel senso che mi sono ulteriormente persuaso dell'impossibilità di imporre l'obbligo della costituzione di una società. Peraltro, se al posto di « sarà » mettiamo « fosse », le mie perplessità diventano ancor più marcate, perchè finiremmo per varare una legge per autorizzare un istituto a partecipare ad una società che non esiste e che solo eventualmente può sorgere.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Si tratta di dare facoltà al Comitato per il credito di autorizzare la costituzione di una società finanziaria.

B E R T O L I. Il Comitato per il credito darà l'autorizzazione quando la Società finanziaria esisterà, per cui, a mio avviso, una legge come quella che stiamo per varare è inconcepibile: facciamo infatti una legge per l'eventualità che si costituisca una Società finanziaria.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. È un principio, questo, che accettiamo regolarmente ogni qual volta disponiamo interventi per il Mezzogiorno alle aziende medie e artigiane: diciamo infatti che coloro che si comporteranno in una determinata maniera potranno aspirare ad ottenere determinati aiuti. Come ha ricordato il senatore Artom, siamo addirittura arrivati a facultizzare una sezione dell'IMI a far ciò.

B E R T O L I. Comunque, si tratta di autorizzazione a partecipare al capitale di una Società finanziaria nell'eventualità che essa sorga: cioè, presupponiamo un caso particolare, e soltanto se esso e soltanto esso si verificherà, il Comitato per il credito è autorizzato a consentire la partecipazione a tale società. Mi sembra che dal punto di vista della forma sia difficile concepire così una legge. Ritengo perciò sia necessario riesaminare un po' questo provvedimento, altrimenti ci vedremo costretti a votare contro e, forse, a chiederne la rimessione all'Assemblea. Perciò sarei del-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

142ª SEDUTA (26 luglio 1967)

l'avviso di invitare il senatore Angelilli di riproporci, alla ripresa dell'attività parlamentare dopo le ferie estive, un testo che sia più accettabile.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Sotto un certo aspetto io vorrei togliere quella patina di « drammatico », finanziariamente parlando, che talune considerazioni sembra abbiano voluto dare al provvedimento. Esaminandolo nella sostanza pura e semplice e non sotto il lato formalistico, ci si avvede che l'articolo unico parte dal presupposto che nel Lazio vi sono due economie, una che beneficia delle provvidenze a favore del Mezzogiorno e l'altra che non ne beneficia. Ciò genera degli squilibri. È vero che nella regione operano istituti di credito attraverso i quali le aziende non comprese nel territorio della Cassa del Mezzogiorno possono approvvigionarsi di denaro a saggio ridotto; tuttavia, ciò è possibile nell'insieme delle attività dei grandi organismi che operano nel Lazio e non per il Lazio. Perché, dunque, non creare un canale particolare onde avviare il risparmio raccolto *in loco* verso quelle iniziative che sono proprie della provincia di Viterbo, di gran parte di quella di Rieti e di parte di quella di Roma? Tale canale è costituito da una società finanziaria a medio termine che possa emettere obbligazioni, il cui ricavo sarà destinato ad iniziative locali.

Guardando attentamente, onorevoli colleghi, qui non c'è che il riflesso — come ha detto con succinte parole il senatore Artom — di quella situazione generale asfittica del mercato del credito verso le aziende...

A R T O M. Non solo del credito, ma anche degli investimenti diretti!

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Gli enti autorizzati a costituire la società finanziaria sono l'IMI quale proponente (organo fra i maggiori del settore), e gli altri istituti già autorizzati a operare nelle zone laziali che non beneficiano delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno, i quali destineranno una certa quantità di obbli-

gazioni a soddisfare le richieste dei depositanti di risparmio. Per di più c'è la deroga prevista all'articolo 2410 del Codice civile, deroga che è già stata fatta operare in un numero di casi non certo scarso.

Ci si potrebbe chiedere se l'attività finanziaria risponderà in modo angusto soltanto a fattori di politica regionalistica. Rispondo di no, perchè nell'articolo unico è detto che occorre il « conforme parere » del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, organo nel quale sono rappresentate in modo cospicuo tutte le voci di Governo, senza il quale nessuno degli enti indicati può entrare a partecipare al capitale della società finanziaria; inoltre, anche dopo la costituzione di quest'ultima, vi sarà sempre il controllo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi anche della deroga all'articolo 2410 Codice civile.

Sotto un certo aspetto vorrei far notare che la Società finanziaria che s'intende costituire non sempre ha dato in altre regioni risultati felici, dipendendo questi ultimi dal respiro che essa ha e da chi ne guida l'attività. Tuttavia, a mio giudizio, il nuovo istituto potrà essere utile a quella parte della regione laziale che non beneficia delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno, dando alla stessa un canale particolare di avvio del risparmio destinato agli investimenti.

Sono queste le ragioni per le quali, malgrado le considerazioni che sono state svolte, mi permetto di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nella seduta di questa mattina senza rinviarlo a dopo le ferie estive. Aggiungo, infine, che un'osservazione del senatore Bertoli mi ha particolarmente colpito: effettivamente avrei più timore di una facoltà non esercitata che di una facoltà che deve essere esercitata.

Per questo, dopo attenta considerazione, non so quanto sia opportuno modificare la dizione « sarà costituita » nell'altra: « ove fosse costituita ».

D E L U C A. Sono spiacente di non aver potuto ascoltare la relazione del Presidente. Tuttavia, dopo aver se-

guito gli interventi dei senatori Bertoli ed Artom e poi quello riassuntivo dello stesso Presidente, mi permetto di ricordare alla Commissione che una norma di questo genere già esiste nella nostra legislazione, precisamente nella legge 22 luglio 1966, numero 614, concernente gli interventi per le zone depresse. L'articolo 7 della citata legge è analogo alla norma in esame nel punto che ha suscitato le perplessità del senatore Bertoli e del senatore Salerni suonando così: «... possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano...». Ciò che segue è uguale alla norma in esame, anche l'ultimo comma che contiene una deroga al disposto dell'articolo 2410 del Codice civile. Se vorremo copiare il testo di cui ho dato lettura, dunque, a me sembra che risolveremo il problema per lo meno sotto il profilo dei precedenti legislativi.

F O R T U N A T I . Confesso che mi sono assentato per alcuni minuti e quindi non ho potuto ascoltare nè il collega Martinelli nè il collega Artom. Comunque, la domanda che io mi pongo non è giuridica ma di natura politico-economica. Qui, in fondo, si sostiene che abbiamo bisogno di capitali per promuovere iniziative economiche nei territori depressi del Lazio; allora la domanda che sorge è questa: i capitali ci sono o non ci sono? È chiaro che, se si propone il disegno di legge, vuol dire che ci sono. Ma allora perchè gli istituti di credito non provvedono direttamente a promuovere le iniziative economiche? Si deve pensare che questa società finanziaria che si vuol costituire dovrebbe dar luogo a forme di investimento più redditizie di quelle che si svolgono attraverso la concessione di crediti da parte degli istituti bancari. Io non riesco a capire la ragione politico-economica della costituzione di questa società finanziaria, la quale o darebbe crediti o farebbe essa stessa gli investimenti. Nel disegno di legge si dice che su conforme parere del Comitato interministeria-

le per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito possono essere autorizzati a partecipare al capitale di una società finanziaria, che sarà costituita per promuovere la realizzazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico delle zone laziali: quindi, parrebbe trattarsi di una forma di investimento fatta dagli istituti di credito in una società finanziaria, la quale svolgerebbe una attività economica diretta. Se ho ben capito, il meccanismo è questo: la società finanziaria esplicherebbe un compito imprenditoriale. Ma se ha questo compito, non riesco allora a capire perchè si chiami « finanziaria ».

D E L U C A . La partecipazione non è un fatto nuovo.

F O R T U N A T I . Lo so che non è un fatto nuovo. Ma in realtà, raccolti i fondi, la società finanziaria assumerebbe la funzione imprenditoriale, perchè deve promuovere la realizzazione di idonee iniziative. Altrimenti, non si riesce a capire perchè questa società dovrebbe raccogliere fondi dagli istituti di credito per poi, a sua volta, stimolare iniziative altrui atte a favorire lo sviluppo economico delle zone laziali. Se dovesse svolgere soltanto una attività di raccolta di fondi e di stimolo, avremmo un'altra società intermediatrice: allora la faccenda diventa strana perchè quell'attività potrebbe essere svolta direttamente dagli stessi istituti di credito.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Ma si tratta di istituti di credito a medio e lungo termine, mentre la natura di società finanziaria comporta già delle limitazioni a quella che può essere la sua gestione, altrimenti non si avrebbe una società finanziaria.

F O R T U N A T I . Insomma, non vorrei che ad un certo momento si desse vita ad una cosa che esiste già di fatto. Questo è il punto da chiarire, secondo me. È bene evitare di mettere in moto un meccanismo di questo genere senza sapere che cosa si voglia fare esattamente. Le società sorgono

con un programma già fissato; si fanno società finanziarie per fare un porto, una città fieristica, o qualche altra cosa ben definita. Cioè un programma deve esistere già. Se si dovesse fare tutto quello che è descritto nella relazione che accompagna il disegno di legge ci vorrebbe altro che una società finanziaria! Sarebbe necessaria la Banca d'Italia, perchè si dovrebbe dare impulso all'agricoltura, al turismo, all'industria, alle risorse termali, all'edilizia, alle comunicazioni, al commercio, all'artigianato, alla cooperazione, alla valorizzazione del patrimonio archeologico ed artistico. In una zona come quella del Lazio, una società finanziaria con questi compiti dovrebbe far tutto! Ma per svolgere quei compiti esistono già, secondo me, altri enti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Mi permetto di fare ancora una piccola replica. Vorrei che fosse tenuto presente che l'articolo unico del disegno di legge in esame autorizza esclusivamente il sorgere di una società finanziaria. Nella prassi la definizione di società finanziaria è sufficientemente chiara. Che nella relazione sul disegno di legge del collega Angelilli il panorama dei possibili interventi del sostegno finanziario sia stato delineato con larghezza di orizzonti, si spiega: è come quando si costituisce una società e si indicano tra gli scopi sociali tutti i fini possibili per non trovarsi ad un certo momento costretti a cambiare lo statuto sociale.

Nella realtà, ogni emissione di obbligazioni deve essere deliberata su parere conforme del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Tale Comitato — il collega De Luca, che è stato Sottosegretario di Stato per il tesoro ne è buon teste — ogni volta che c'è una emissione di obbligazioni chiede informazioni precise sulle iniziative che si intendono sostenere; per cui, tenuto presente che col provvedimento in esame si autorizza la costituzione di una società finanziaria, con questa specifica natura, e che il respiro di questa società finanziaria è sempre vigilato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, io vorrei dire che anche

l'orizzonte ubertoso descritto dal collega Angelilli, di fatto si concretizza in cinque, sei, otto, dieci iniziative di carattere economico-impresoriale, ognuna delle quali richiederà un certo volume di capitali. Ci vuole un canale per convogliare i capitali e questo canale è dato, a mio giudizio, dalla società finanziaria la cui costituzione si intende autorizzare col provvedimento in esame. Se si vuole, potrà essere anche utilizzata, apportando un piccolo emendamento al testo del disegno di legge, la formula che è offerta dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1966, n. 614; sostituire alle parole: « che sarà costituita » le seguenti: « che potrà essere costituita ».

A GRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'interessante discussione, che si è svolta dopo la chiara relazione del Presidente, e la successiva replica, con cui lo stesso senatore Martinelli ha puntualizzato il problema, hanno messo in evidenza alcuni aspetti importanti del provvedimento. Si va delineando una coscienza regionale nelle singole zone del Paese, anche al di là e prima degli strumenti legislativi e giuridici veri e propri che determinano il sorgere dell'istituto regionale previsto dalla Costituzione, come è emerso dall'appassionata difesa che il collega Angelilli ha fatto del disegno di legge in esame. Proprio in sede di Unione delle provincie del Lazio è stata notata l'importanza e l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento. La regione laziale, che è attraversata dal confine che è stato determinato tra nord e sud dalla legislazione vigente, risente le conseguenze di questa particolare situazione e non c'è bisogno di essere degli esperti economisti per accorgersene: basta soltanto fare un viaggio attraverso il Lazio per constatare che quel confine esiste veramente. Nella parte meridionale del Lazio c'è tutto un fiorire di attività e di iniziative, mentre nella parte settentrionale della stessa regione, che non è meno depressa di quella meridionale, la mancanza di provvidenze viene avvertita in tutta la sua evidenza.

Anche questo disegno di legge, quindi, è particolare; però se dovessimo guardare al quadro generale, per obiettività di informazione e perchè la Commissione possa decidere con piena conoscenza del problema, ho il dovere di precisare che iniziative simili sono già state adottate e previste. Infatti, la legge 22 luglio 1966, n. 614, all'articolo 7, ultimo comma, prevede una società interregionale che possa servire per le zone del Centro-Nord, al di fuori di quelle servite dalla Cassa per il Mezzogiorno. E c'è, sempre per completezza di informazione, una seconda iniziativa, ossia una società finanziaria del Centro-Italia costituita dall'IMI prima della entrata in vigore della legge n. 614. Quindi, da un punto di vista generale si potrebbe dire che quella in esame è una iniziativa che non fa altro che aggiungersi ad altre, di un istituto che finisce per affiancarsi ad altri dello stesso genere, già esistenti.

È altresì fuori discussione la validità dell'osservazione del senatore Angelilli, ossia che l'azione degli istituti già costituiti e di quello che andrà a costituirsi risulterà sempre diluita rispetto alla concentrazione che, invece, nel Lazio si verifica per l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno su una parte del territorio.

Comunque, nonostante le perplessità manifestate, desidero dichiarare che il Governo si rimette con animo aperto alla Commissione, perchè questa particolare situazione concernente il Lazio sia valutata e risolta secondo l'opinione del relatore e della grande maggioranza degli intervenuti nel dibattito.

B E R T O L I . Devo dichiarare a nome del mio Gruppo che, malgrado il valore delle argomentazioni svolte, malgrado le affermazioni del senatore Artom e le precisazioni, che peraltro suscitano qualche perplessità, del sottosegretario Agrimi, continuo a ritenere sia necessario riflettere ulteriormente sul disegno di legge in esame. Ragione per cui prego la Commissione di voler rinviare la discussione alla prima seduta dopo le vacanze, in maniera che possiamo ritornare qui con cognizione di

causa, avendo un po' più approfondito il problema, e in modo che lo stesso proponente possa averlo riesaminato alla luce delle considerazioni oggi emerse.

A N G E L I L L I . A me sembra che il relatore e il rappresentante del Governo siano stati piuttosto espliciti nel sottolineare la portata e l'opportunità del disegno di legge. Il Lazio si trova in uno stato di seria depressione e non ha alcuno strumento per farvi fronte. Anche in sede di discussione della ricordata legge n. 614, fu avvertita la necessità di dar vita ad un qualche cosa di valido sotto l'aspetto degli incentivi a favore del Lazio. Ricordo anzi, a questo proposito, l'intervento del senatore Mammucari, che sostenne tale esigenza. Non capisco perchè, ora, si adombrino delle difficoltà, tanto più che il testo da me proposto è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 7 della legge 22 luglio 1966 n. 614. Io vi esorto con tutto il cuore: date al Lazio la possibilità di riprendersi dalla precaria situazione in cui versa, di risollevarsi — oggi che è stato approvato il piano economico nazionale — dal suo stato di depressione veramente preoccupante, tenuto anche conto del continuo afflusso nella città di Roma di popolazioni che abbandonano le campagne e vengono qui nella speranza di trovare un'attività da svolgere. E c'è anche il problema dei baraccati, che si trovano alle porte di Roma e che rappresentano una piaga sociale che deve essere sanata. Sono tutti problemi, questi, che necessitano di una soluzione urgente e decisa e che con il disegno di legge da me proposto potranno essere affrontati una volta per tutte.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Siamo in sede deliberante e il rifiuto al rinvio della discussione chiesto dal Gruppo comunista potrebbe provocare una proposta di rimessione all'Assemblea. La prego, senatore Angelilli, di tener presente questo stato di cose...

B E R T O L I tanto più che non si determina alcun inconveniente, diciamo così procedurale, in quanto anche se oggi lo

approvassimo noi, il disegno di legge dovrebbe sempre attendere la ripresa dei lavori dell'altro ramo del Parlamento dopo le ferie estive. È dunque evidente che se noi lo riesamineremo alla ripresa, l'iter del provvedimento non risulterà per nulla tardato, mentre noi avremo avuto modo di studiare meglio il problema e la soluzione proposta.

A N G E L I L L I . Mi rimetto alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi: « Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi: « Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del senatore Ferreri, in congedo, la relazione sarà svolta dal senatore Pellegrino.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I consiglieri del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il concorso di merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione a direttore di se-

zione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre 1962, e successivamente esclusi dalla graduatoria del concorso e dell'esame anzidetti per difetto di anzianità, hanno titolo ad essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente, del primo esame di idoneità al quale potrebbero partecipare dopo il compimento dell'anzianità di servizio prescritta, per ciascun tipo di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da computarsi anche tenendo conto della complessiva riduzione di anzianità prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

P E L L E G R I N O , *f.f. relatore*. In sede di prima applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, concernente la revisione dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, un gruppo di consiglieri di prima e seconda classe appartenente ai ruoli centrali è stato ammesso, con riserva, agli esami di concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre 1962, in ottemperanza a quanto disposto dalla IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 30 ottobre 1963. Tutti gli impiegati che parteciparono a tali esami risultarono vincitori. Senonchè, a seguito di una decisione sfavorevole emessa dallo stesso Consiglio di Stato in data 24 gennaio 1965, essi sono stati esclusi dalla nomina a direttore di sezione, essendo stato ritenuto che essi non fossero in possesso della prescritta anzianità. Poichè, nel frattempo, quasi tutti questi funzionari hanno raggiunto la anzianità prescritta dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si propone di reintegrare la validità degli esami già sostenuti, al fine di consentire le promozioni a decorrere da data non anteriore al maturarsi dell'anzianità e nei limiti dei posti disponibili in organico, ponendo così termine ad una situazione anomala, considerato che, in mancanza del

provvedimento proposto, gli impiegati in questione dovrebbero, a breve scadenza, ripetere gli stessi esami già brillantemente superati.

Bisogna altresì considerare che i posti disponibili in organico sono 202, che non vi è alcuna spesa od onere per lo Stato, ma al contrario vi è la possibilità di sanare una situazione che veramente merita la nostra attenzione e la nostra approvazione, così come è già avvenuto alla Camera. D'accordo anche col Governo, perchè mantenere questi funzionari in uno stato di incertezza dopo che hanno sostenuto gli esami, dopo che hanno visto pubblicato l'esito di questi sul bollettino semestrale delle promozioni senza acquisire la promozione stessa, significa veramente agire male.

A maggiore chiarimento aggiungo che, in base alla legge 10 gennaio 1957, articolo 164, che ha previsto la riduzione fino a trenta mesi per la promozione al grado successivo, questi funzionari hanno quasi tutti maturato quell'anzianità che non avevano al momento del concorso.

SALERNI. Che effetto avrebbe la maturazione di questa anzianità?

PELLEGRINO, *f.f. relatore*. Non ha effetto retroattivo; raggiungono la promozione a mano a mano che maturano l'anzianità.

SALERNI. Ho fatto tale domanda perchè non vorrei che ci fosse una patente violazione del disposto del Consiglio di Stato in merito. Se non esistono queste remore, mi dichiaro senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. La domanda posta dal collega Salerni deve essere maggior-

mente approfondita. Non solo chiede, il senatore Salerni, se il disegno di legge in discussione dispone che a mano a mano che questi funzionari giungono all'anzianità debba essere riconosciuto loro il valore dell'esame, ma chiede se vi sia retroattività.

PELLEGRINO, *f.f. relatore*. Questo provvedimento si riferisce a coloro che non hanno raggiunto ancora l'anzianità; si tratta di rendere valida quella graduatoria per farli passare al grado superiore senza far ripetere gli esami.

SALERNI. La mia domanda si riferiva solamente alla decorrenza.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tenuto conto che questo disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati presente il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione che non ha avuto nulla da obiettare, premesso che il parere della 1ª Commissione è stato favorevole, il Governo non ha nulla da osservare in merito all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari